

«Infortuni sul lavoro e malattie professionali: competenze dell'Ispettorato del lavoro, emersione malattie professionali, responsabilità civile e penale»

14 dicembre 2022

Responsabilità penale del datore di lavoro in caso di infortuni: profili applicativi e casi pratici

Avv. Elisa Marini



IPOTESI SANZIONATORIE

- o Contravvenzioni previste dal D.Lgs. 81/2008
- Reato di lesioni personali colpose aggravate: art. 590, comma 3, c.p.
- Reato di omicidio colposo aggravato: art. 589, comma 2, c.p.
- Responsabilità amministrativa della persona giuridica: art. 25 septies D.Lgs. 231/2001



LA PROCEDURA ESTINTIVA DELLE CONTRAVVENZIONI D.LGS. 758/1994

- Verbale di contravvenzione e prescrizioni (art. 20);
- Adempimento di prescrizioni e verifica (art. 21)
- Ammissione all'oblazione amministrativa (art. 24)



IL PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE EX ART. 14 D.LGS. 81/2008

o Si tratta di una procedura sanzionatoria aggiuntiva rispetto a quella prevista dal D.Lgs. 758/1994, che prevede la sospensione dell'attività imprenditoriale nel caso in cui siano riscontrate gravi violazioni della normativa inerente alla sicurezza sul lavoro; il provvedimento è oggetto di segnalazione all'ANAC, con divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione durante la sospensione.



PROCEDIMENTO EX D.LGS. 758/1994 E PROCEDIMENTO PENALE

- La definizione del procedimento sanzionatorio per la contravvenzione non preclude la prosecuzione del procedimento penale per i reati colposi.
- La violazione cautelare contestata nel verbale di prescrizione costituisce, anzi, la fonte della violazione cautelare alla base del reato colposo (colpa specifica).



IL REATO DI LESIONI COLPOSE AGGRAVATE ART. 590, COMMA 3, C.P.

- 1. Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino ad € 309.
- 2. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da \in 123 a \in 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da \in 309 a \in 1.239.
- 3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500 a € 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

(...)

- 5. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
- 6. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.



IL REATO DI OMICIDIO COLPOSO AGGRAVATO ART. 589, COMMA 2, C.P.

- 1. Chiunque cagiona per colpa la morta di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
- 2. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

(…)

5. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.



La struttura del reato colposo: prevedibilità e prevenibilità

Art. 43 c.p.:

- Colpa generica: «il delitto è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ...»
- Colpa specifica: «... ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline»

La regola cautelare, in questo secondo caso, è rappresentata dall'ampio novero di norme antinfortunistiche, finalizzate a **prevenire le lesioni o la morte dei lavoratori** nei vari settori della produzione industriale.



LE POSIZIONI SOGGETTIVE E LA DELEGA DI FUNZIONI

- Art. 16 D.Lgs. 81/2008: consente al datore di lavoro di delegare le funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in presenza di determinate condizioni (delega puntuale ed espressa; idoneità tecnico-professionale del delegato; attribuzione di poteri decisionali e autonomia di spesa; possibilità di provare giudizialmente l'esistenza della delega).
- La delega consente una limitazione della responsabilità del datore di lavoro, fermo restando in capo a quest'ultimo un **obbligo di vigilanza** dal quale possono derivare profili di responsabilità penale (ad es., qualora non intervenga in caso di manifesto esercizio scorretto dei poteri di cui alla delega).
- Sono escluse dalla delega di funzioni, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 81/2008, la valutazione dei rischi (e la predisposizione del DVR) e la designazione dell'RSPP, che continuano a competere al solo datore di lavoro.



LA POSIZIONE DEL DATORE DI LAVORO NELLE ORGANIZZAZIONI COMPLESSE

Le Sezioni Unite, nel caso ThyssenKrupp, hanno evidenziato la necessità di «una accurata analisi delle diverse sfere di competenza gestionale ed organizzativa all'interno di ciascuna istituzione. Dunque, rilevano da un lato le categorie giuridiche, i modelli di agente, dall'altro i concreti ruoli esercitati da ciascuno. Si tratta, in breve, di una ricognizione essenziale per un'imputazione che voglia essere personalizzata, in conformità ai sommi principi che governano l'ordinamento penale; per evitare l'indiscriminata, quasi automatica attribuzione dell'illecito a diversi soggetti».

La successiva giurisprudenza di legittimità si è costantemente allineata a tali principi, evidenziando che all'interno delle organizzazioni complesse, non può attribuirsi, in via automatica, all'organo di vertice la responsabilità penale per l'inosservanza della normativa di sicurezza, dovendosi sempre considerare l'effettivo contesto organizzativo e le condizioni in cui il medesimo organo ha dovuto operare.

In sintesi: quanto maggiore è la complessità dell'organizzazione, tanto più necessaria ed approfondita dovrà essere l'indagine sul ruolo svolto da ciascun agente.

In caso contrario, si finirebbe con l'addebitare all'organo di vertice una sorta di responsabilità oggettiva, inammissibile nel nostro ordinamento (in base all'art. 27 Cost.), rispetto a situazioni ragionevolmente non controllabili perché troppo distanti dalla sua possibilità di intervento, nonché devolute alla cura ed alla conseguente responsabilità di altri.



GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DERIVANTI DALLA RESPONSABILITÀ DA REATO DELL'ENTE

Art. 25 septies D.Lgs. 231/2001

- 1. In relazione al delitto di cui all'art. 589 c.p., commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
- 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'art. **589 c.p.**, commesso con **violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**, si applica una **sanzione pecuniaria** in misura **non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote**. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le **sanzioni interdittive** di cui all'art. 9, comma 2, per una durata **non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno**.
- 3. In relazione al delitto di cui all'art. 590, terzo comma, c.p., commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.



GIURISPRUDENZA:

LA DEFINIZIONE DI INTERESSE O VANTAGGIO

- Criteri di imputazione dell'illecito alla persona giuridica: **interesse o vantaggio**, che nei reati colposi si correla alla condotta e non all'evento;
- L'interesse ricorre qualora l'autore del reato abbia consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di conseguire un'utilità per l'ente;
- o Il vantaggio ricorre, invece, qualora la persona fisica abbia violato sistematicamente le norme prevenzionistiche, consentendo una riduzione dei costi e un contenimento della spesa, con conseguente massimizzazione del profitto o della produzione.

(ex multis, Cass. pen., Sez. Unite, 24 aprile 2014, n. 38343; Cass. pen., Sez. IV, 7 novembre 2019, n. 3731; Cass. pen., Sez. IV, 9 dicembre 2019, n. 49775; Cass. pen., Sez. IV, 5 maggio 2020, n. 13575; Cass. pen., Sez. IV, 5 febbraio 2021, n. 4480; Cass. pen., Sez. IV, 8 giugno 2021, n. 22256; Cass. pen., Sez. IV, 20 ottobre 2022, n. 39615)



GIURISPRUDENZA: ELEMENTI SPECIFICI DELLA COLPA ORGANIZZATIVA

«L'elemento 'colpa di organizzazione', che caratterizza la tipicità dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25 septies, comma 3, D.Lgs. 231/2001 imputabile all'ente, costituisce un modo di essere colposo, specificamente individuato, proprio dell'organizzazione dell'ente, che abbia consentito al soggetto, persona fisica, organico all'ente, di commettere il reato. In tale prospettiva, l'elemento finalistico della condotta dell'agente deve essere conseguenza non tanto di un atteggiamento soggettivo proprio della persona fisica quanto di un preciso assetto organizzativo negligente dell'impresa, da intendersi in senso normativo, perché fondato sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo. Ne consegue che, nell'indagine riguardante la configurabilità dell'illecito imputabile all'ente, le condotte colpose dei soggetti responsabili della fattispecie criminosa – presupposto dell'illecito amministrativo – rilevano se è riscontrabile la mancanza o l'inadeguatezza delle cautele predisposte per la prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001. La ricorrenza di tali carenze organizzative, in quanto atte a determinare le condizioni di verificazione del reato presupposto, giustifica il rimprovero e l'imputazione dell'illecito al soggetto collettivo, oltre a sorreggere la costruzione giuridica per cui l'ente risponde dell'illecito per fatto proprio e non per fatto altrui».

(ex multis, Cass. pen., Sez. IV, 15 febbraio 2022, n. 18413)



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

AVV. ELISA MARINI
LOSENGO SOLIANI STUDIO LEGALE ASSOCIATO
CORSO ITALIA, 49 – MILANO
elisamarini@losengosoliani.com
losengosoliani.com